

Comune di Pastrengo

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **25** del 31-10-2012)*

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 3 – Immobili degli enti pubblici
- Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Interessi
- Art. 10 – Importi minimi di versamento
- Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 13 – Riscossione coattiva
- Art. 14 - Compensi incentivanti al personale
- Art. 15 - Funzionario responsabile
- Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pastrengo dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pastrengo.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, con iscrizione AIRE nel Comune di Pastrengo, a condizione che non risulti locata.
3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere autocertificate, su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pastrengo o ritirabile presso gli uffici comunali. Le agevolazioni avranno effetto dal 01.01 dell'anno di presentazione della documentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pastrengo.

Art. 3 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché tutti gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da un rilievo fotografico complessivo e di dettaglio, diretto a evidenziare quanto dichiarato, un estratto catastale con evidenziazione del fabbricato di cui trattasi completo di planimetria catastale dello stesso.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. Le dichiarazioni devono essere presentate all'Ufficio Protocollo ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione.

Art. 6– Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 7 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 8 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che entro 10 giorni dal versamento ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune.

Art. 9 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 10 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti i versamenti d'imposta fino all'importo annuo di € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate di acconto e di saldo. Non si dà luogo al rimborso di importo uguale o inferiore al versamento minimo, e solo per la quota di competenza comunale.

Art. 11 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta, gli interessi e le sanzioni derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione per importi superiori ai 200 euro. La domanda, debitamente motivata, va presentata all'ufficio tributi entro il termine previsto per il pagamento. La rateazione ha durata massima di 24 mesi e l'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi legali maturati sul capitale, deve essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del servizio.

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione così come normato dal D.Lgs. n. 218/1997 nonché gli altri strumenti deflativi del contenzioso in quanto compatibili.

Art. 13 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva definite dall'ente.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

- 1 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 di maggio, due misure di percentuali:
l'una, non superiore all' 1%, a valere sul gettito dell' IMU riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente;
l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'IMU nell'esercizio trascorso provenienti dall'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali. Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.